

DARE - DIGITAL LIFELONG PREVENTION

Codice Progetto PNC 0000002

(D.D 931 del 06/06/2022)



BANDO A CASCATA

Spoke 2

Università degli Studi di Palermo

ALLEGATO 13

Accordo di partenariato

Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali da finanziare nelle regioni del Mezzogiorno per **Iniziative di Ricerca e Trasferimento Tecnologico per l'implementazione di Tecnologie Abilitanti in ambito sanitario**, nell'ambito del Progetto PNC0000002 DARE – Digital Lifelong Prevention a valere sull'Intervento a titolarità del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui all'Art. 1, comma 2, Lett. i) del Decreto- Legge - 6 Maggio 2021, N. 59, convertito, con modificazioni dalla Legge 1° Luglio 2021, N. 101, di approvazione del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Linea di Investimento PNC-I.1 – Programma PNC-DM MEF 15 luglio 2021, D.D. 931 del 06.06.2022 SPOKE 2 2 – Università degli Studi di Palermo - CUP: B53C22006460001**

Accordo di partenariato TRA

- 1) ARPA Puglia con sede legale ed operativa in Bari – Corso Trieste 27, P.IVA 05830420724 nella persona del proprio legale rappresentante Avv. Vito Bruno

in qualità di Partner Capofila del Partenariato

e in qualità di Partner del Partenariato:

- 2) ARPA Basilicata con sede legale ed operativa in Potenza – Via della Fisica n. 18, P.IVA 01318260765, nella persona del proprio legale rappresentante Dr. Donato Ramunno
- 3) Scai Solution Group S.p.A. con sede legale in Milano – Viale Monte Nero, 73 ed operativa in Via Pietro Leonida Laforgia n.24, P.IVA 05348521005, nella persona del proprio legale rappresentante Dr. Daniele Rossi

di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”, per la presentazione e la realizzazione del Progetto denominato “Health and Environmental Control Center” – acronimo “HECC” a valere sul “Bando a cascata DARE pubblicato dallo Spoke 2 2 con Decreto del Direttore Generale n.12529/2024 del 20/11/2024, integrato e prorogato con DDG n. 13904/2024 del 12/12/2024

PREMESSO CHE

1. Il Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) ha approvato con Decreto Direttoriale n.1985 del 09/12/2022, l'Iniziativa DARE – Digital Lifelong Prevention, acronimo DARE, contrassegnata dal codice identificativo PNC 0000002, il cui soggetto attuatore è la Fondazione DARE;
2. Lo Spoke 2 2 Università degli Studi di Palermo (di seguito “Spoke 2”) ha approvato con Decreto del Direttore Generale n.12529/2024 del 20/11/2024 il Bando a cascata a favore di soggetti pubblici e privati sui temi “**Prevenzione Primaria Digitale di Comunità**”;
3. ai sensi dell'art. 2.1 del Bando, possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da **un massimo di 7 soggetti**, autonomi tra loro;
4. ai sensi dell'articolo 2.2 del Bando, l'Accordo di partenariato deve necessariamente prevedere:
 - a) l'indicazione di uno dei partner con il ruolo di Capofila;
 - b) la responsabilità in solido nei confronti dello Spoke 2 del soggetto capofila in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a esso connesse;
 - c) l'indicazione del ruolo e delle attività svolte da ciascun partner, nonché la ripartizione finanziaria tra il soggetto capofila ed i membri del partenariato e le eventuali azioni di rivalsa del soggetto capofila nei confronti dei membri del partenariato nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo Accordo o nel Bando;
 - d) le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei confronti del Capofila nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività e di relativo budget spettanti;
 - e) L'indicazione sull'accordo tra i partner riferito alla tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e diffusione dei risultati;
 - f) Il rispetto da parte del soggetto Capofila, per conto di tutti i membri del Partenariato, degli obblighi di cui al punto 7 del Bando.

5. ai sensi dell'articolo 7.4 (*"Proroghe e variazioni"*) del Bando, i partenariati devono garantire la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto, che non possono subire variazioni di alcun tipo tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di concessione del contributo;
6. il soggetto Capofila, a nome e nell'interesse del Costituendo Partenariato, ha presentato in data 09/01/25 domanda di partecipazione in risposta al bando a cascata per la selezione di proposte progettuali da finanziare nelle regioni del Mezzogiorno per **Iniziative di Ricerca e Trasferimento Tecnologico per l'implementazione di Tecnologie Abilitanti in ambito sanitario**, nell'ambito del Progetto PNC0000002 DARE – Digital Lifelong Prevention con DDG n.12529/2024 del 20/11/2024 a valere sull'Intervento a titolarità del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui all'Art. 1, comma 2, Lett.i del Decreto- Legge - 6 Maggio 2021, N. 59, convertito, con modificazioni dalla Legge 1° Luglio 2021, N. 101, di approvazione del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Linea di Investimento PNC-I.1 – Programma PNC-DM MEF 15 luglio 2021, D.D. 931 del 06.06.2022** candidando il progetto "Health and Environmental Control Center" – acronimo "HECC"
7. con D.D.G. n.3563/2025 del 27/03/2025, pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo al n.3563, l'Università degli Studi di Palermo ha approvato la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in risposta al bando;
8. il progetto denominato "Health and Environmental Control Center – HECC" è inserito nella graduatoria delle proposte ammissibili a finanziamento;
9. per la partecipazione al Bando sia il Capofila che i Partner hanno sottoscritto dichiarazione di impegno alla costituzione dell'Accordo di partenariato che sono state allegate alla domanda di partecipazione;
10. i soggetti sottoscrittori condividono le finalità e le azioni previste dal piano di progetto allegato alla domanda di partecipazione;
11. la struttura organizzativa che si intende adottare per la realizzazione del progetto "Health and Environmental Control Center – HECC" è quella di un partenariato tra tutti i soggetti sopra indicati;

tutto ciò premesso e considerato,

tra le Parti si sottoscrive il seguente ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti

1. Con il presente Accordo le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della attuazione del progetto e disciplinare gli impegni reciproci.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente Accordo di Partenariato e dal Bando, così come dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando;
- b) assicurare un utilizzo del contributo a fondo perduto coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
- c) garantire che il Progetto non sia stato già presentato e ammesso a finanziamento nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo, qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ovvero nell'ambito di altri programmi finanziati dall'Unione Europea;
- d) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto di cui al presente Bando e la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo.

Articolo 2 - Partner Capofila

1. Il Partner Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti dello Spoke 2. In particolare, il soggetto capofila dovrà essere autorizzato a:
 - rappresentare il Partenariato nei rapporti con lo Spoke 2;
 - presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, per conto dei soggetti partecipanti al Partenariato, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
 - coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
 - sottoscrivere, per conto dei soggetti partecipanti al Partenariato, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dallo Spoke 2, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione dell'agevolazione;
 - coordinare, in nome e per conto dei soggetti partecipanti al Partenariato, le attività di rendicontazione, presentarne le domande di rimborso (e l'eventuale domanda di anticipazione se richiesta), acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento ai suoi membri delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo Accordo;
 - presentare una relazione tecnica trimestrale (o comunque secondo le tempistiche che verranno indicate dallo Spoke 2) sull'andamento delle attività di progetto e una relazione finale.

Articolo 3 – Ruolo ed impegni dei Partner

1. Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di propria competenza come dettagliate nell'Allegato 1 (Formulario proposta progettuale) al Bando.
2. Ciascun Partner s'impegna a:
 - a) Conferire al Capofila ARPA Puglia, tramite il presente Accordo di Partenariato, il mandato a sottoscrivere l'Atto d'Obbligo con lo Spoke 2;
 - b) attuare tutte le eventuali varianti e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate secondo le modalità previste nell'art. 7.4 del Bando;
 - c) adottare il sistema di monitoraggio e rendicontazione che sarà stato indicato dallo Spoke 2 finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di HUB e Spoke 2;
 - d) comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza trimestrale ovvero su richiesta dello SPOKE 2 ed HUB, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema "GEA";
 - e) predisporre la rendicontazione fisica procedurale e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché trasmettere, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito nell'art. 7.2 del Bando;
 - f) essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;
 - g) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNC;
 - h) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNC, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
 - i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del

- MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- j) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNC, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - k) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
 - l) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke 2 o dall'HUB;
 - m) essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
 - n) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando al Capofila sugli stessi;
 - o) notificare tempestivamente al Capofila, affinché il Capofila lo notifichi allo Spoke 2, e se necessario lo Spoke 2 all'HUB, e l'HUB al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
 - p) adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
 - q) garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, nei termini precisati negli art. 7.7 e 7.8 del Bando;
 - r) garantire la realizzazione di attività di diffusione dei risultati del progetto sul territorio nazionale in collaborazione con i partner di DARE.

Articolo 4 — Responsabilità

Le Parti sono responsabili in solido nei confronti dello Spoke 2 per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata dell'Atto d'obbligo che sarà sottoscritto dal Capofila in nome e per conto di tutti i partner in caso di finanziamento. Ferma restando la responsabilità solidale di cui sopra, nei rapporti interni al partenariato ciascuna delle Parti sarà responsabile per le attività di propria competenza.

Articolo 5 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente allo Spoke 2.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con lo Spoke 2 tali da rendere applicabile il presente atto.

Articolo 6 — Disciplina dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo

6.1 È definita Proprietà Intellettuale Preesistente quella generata precedentemente all'elaborazione ed avvio del Progetto oggetto del presente accordo. Le Parti concordano che la Proprietà Intellettuale Preesistente rimane di proprietà e in esclusiva disponibilità della Parte che ne è titolare, fermi restando i vincoli di riservatezza a carico delle altre Parti.

6.2 Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione del Progetto nei termini seguenti:

6.2.1 – Proprietà dei Risultati e relativa tutela legale

Ai sensi del presente accordo per Risultati si intende "qualsiasi invenzione, idea, metodo, informazione ed altri dati concepite, attuate, sviluppate o ridotte in pratica dalle Parti nell'ambito del Progetto, nonché qualsiasi documento, descrizioni tecniche, materiale, formulazioni, formule, processi, specificazioni, disegni, prototipi, campioni, processi di produzione e pratiche di laboratorio".

Per quanto riguarda tutti i risultati totali o parziali del Progetto conseguiti in comune resteranno di esclusiva proprietà della/e parti che ha/hanno eseguito i lavori e che hanno generato i risultati. Le parti riconoscono che ciascuna di esse sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati da essa generati nell'ambito del progetto.

Le Parti si riservano la facoltà di pervenire ad ulteriori accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.

6.2.2 Diritti di Accesso

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

- a) Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, i dati, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative alla Proprietà Intellettuale Preesistente e ai risultati ottenuti nell'ambito del Progetto ("Informazioni") a cui una delle Parti darà accesso alle altre, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.
- b) Le Informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
- c) Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni delle altre Parti.
- d) Gli impegni di cui sopra resteranno vincolanti per un periodo di 5 anni successivo alla conclusione del Progetto e non si applicheranno alle informazioni già pubbliche.

6.2.3 Accesso ai Risultati per lo svolgimento del Progetto

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

- a) Le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale i risultati e tutte le informazioni ad essi direttamente o indirettamente connessi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, i piani economico finanziari, i parametri, le formule, gli schemi di processo ad esso relativi.
- b) Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni e i risultati ottenuti dalle altre Parti per lo svolgimento del Progetto.
- c) Gli impegni di cui sopra resteranno vincolanti per un periodo di 5 anni successivo alla conclusione del Progetto e non si applicheranno alle informazioni già pubbliche.

6.2.4 Accesso ai Risultati per l'utilizzo o lo sfruttamento economico

Le parti concordano i seguenti principi:

- a) Qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo a risultati innovativi suscettibili di protezione e/o sfruttamento economico, le Parti proprietarie si danno obbligo di pervenire a successivi accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.
- b) L'inerzia o il diniego manifestati da uno dei titolari circa la tutela e lo sfruttamento dei risultati innovativi ottenuti, equivarranno alla rinuncia alla quota di titolarità interessata. I contitolari che intendano procedere alla tutela e allo sfruttamento del risultato diverranno proporzionalmente titolari della quota del rinunciatario.
- c) Qualora i risultati appartengano a più Parti, ogni utilizzo che un titolare intenda farne per scopi differenti da quelli di ricerca e/o didattica richiederà la stipula di un apposito accordo di licenza d'uso commerciale in relazione alla/e quota/e di titolarità delle altre Parti.
- d) Ogni concessione, trasferimento o attribuzione a terzi non titolari di diritti relativi ai risultati generati in comproprietà richiederà il consenso di tutti le Parti titolari.

6.3 – Riservatezza

Salvi gli obblighi di cui al Bando, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul contenuto del presente Accordo e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

6.4 – Pubblicazioni

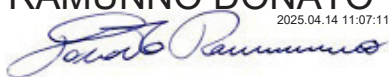
Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Risultati o Informazioni Riservate di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti. Qualora i risultati appartengano a più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare le norme previste dalle Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca nella versione 2.0 del 5 luglio 2023.

6.5 - Rispetto dei principi Open Science e Fair Data

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il rispetto dei principi Open Science e Fair Data, in forza dei quali ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio "as open as possible, as closed as necessary", adottando le migliori pratiche dell'"Open science" e "FAIR Data Management".

BRUNO VITO
2025.04.22 10:39:50
CN=BRUNO VITO
C=IT
2.5.4.4=BRUNO
2.5.4.5=TITLE:BRUNO
RSA/2048 bits

RAMUNNO DONATO
2025.04.14 11:07:11


Per il Capofila:
Il Legale Rappresentante
Avv. Vito Bruno

Per il Partner ARPA Basilicata
Il Legale Rappresentante
Dr. Donato Ramunno

Per il Partner Scai Solution Group S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dr. Daniele Rossi

Firmato digitalmente da: danielle rossi
Data: 14/04/2025 10:07:05